



COMUNE DI PIRAINO

(Città Metropolitana di Messina)



PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI

ESTRATTO ORDINANZA SINDACALE N. 12 DEL 12.04.2022

IL SINDACO

Quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/1992 n. 225;

ORDINA

E' FATTO OBBLIGO

a tutti i proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di fondi di provvedere entro il termine del **15 giugno 2022** a creare una fascia di rispetto di almeno m 10,00, sgombra di qualsiasi tipo di vegetazione e rifiuti, lungo tutte le strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, in prossimità di qualunque costruzione (compresi i ricoveri stallatici ed i fienili) e di impianti, nonché in prossimità dei confini di proprietà;

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi per uso domestico hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a m 5,00;

Nel periodo 15 giugno – 15 ottobre 2022 E' FATTO DIVIETO:

in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti sul territorio comunale di Piraino:

- Di accendere fuochi
- Far brillare mine;
- Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- Usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
- Fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, etc;
- Bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- Compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- Usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli Organi competenti.

SANZIONI

- Fermo restando le norme previste dagli articoli 423, 423 bis e 449 del Codice Penale, le violazioni alle norme della presente Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,00 ad € 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro



COMUNE DI PIRAINO

(Città Metropolitana di Messina)



incendiato, così come previsto dall'art. 40 comma 3 della suddetta legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.

- In caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito (ivi compresi i bordi dei marciapiedi), sarà elevata una sanzione pecuniaria amministrativa da € 173,00 ad € 694,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada (D. L.vo n. 285 del 30/04/1992 e smi);
- In caso di accertata esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge 353 del 21/11/2000 e smi;
- A carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

RICORDA

che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche; chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

Numero Unico Emergenza

Comando Provinciale Vigili del Fuoco	tel.	112
Corpo Forestale	tel.	115
Comando Polizia Municipale	tel.	1515
Arma Carabinieri	tel.	0941 586334 – 0941 328283
Questura	tel.	112
Responsabile Protezione Civile Comunale	tel.	113
	tel.	0941 586324

Il Sindaco
F.to **Ing. Maurizio RUGGERI**